



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

Prot. n. 55

Sellero, 07 gennaio 2026

CIRCOLARE INTERNA N. 1/2026

Spett.li
DIPENDENTI COMUNALI

OGGETTO: MODIFICHE ALLA GESTIONE DEI CEDOLINI E DELLE FERIE A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2026 – INDICAZIONI OPERATIVE.

Con la presente Circolare si comunica a tutto il personale dipendente che, a decorrere dall'01 gennaio 2026, la gestione dei cedolini stipendiali non è più affidata al Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, bensì alla società Publika - Società tra Professionisti s.r.l.

Tale cambiamento comporta, oltre alla diversa gestione dei cedolini, anche un aggiornamento delle modalità di amministrazione delle ferie.

A tal proposito, si riporta quanto previsto dall'articolo 38 "Ferie, recupero festività sopresse e festività del santo patrono" del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, che disciplina in maniera puntuale i diritti e gli obblighi relativi alla fruizione delle ferie e delle festività:

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.

4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.

5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì considerato giorno

festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 40 del presente CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.

10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1, secondo alinea.

17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 49, comma 3 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.

18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno

di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.

19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 21.05.2018.

Di seguito si riportano i giorni di ferie spettanti su base annua, distinti in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 6 o 5 giorni settimanali per il personale a tempo pieno. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i giorni di ferie dovranno essere riproporzionati in funzione delle ore settimanali contrattualmente previste:

- **Attività lavorativa articolata su 6 giorni a settimana – tempo pieno:**
 - n. 32 giorni di ferie per i dipendenti con più di 3 anni di rapporto di lavoro;
 - n. 30 giorni di ferie per i dipendenti neo assunti;
- **Attività lavorativa articolata su 5 giorni a settimana – tempo pieno:**
 - n. 28 giorni di ferie per i dipendenti con più di 3 anni di rapporto di lavoro;
 - n. 26 giorni di ferie per i dipendenti neo assunti;

Si informa il personale dipendente che, oltre ai giorni di ferie sopra indicati, **sono previste quattro festività soppresse; qualora il lavoratore presti servizio in una di tali giornate, maturerà un'ulteriore giornata di ferie.** Le giornate in questione sono:

- 19 marzo - San Giuseppe;
- 14 maggio - Ascensione;
- 4 giugno - Corpus Domini;
- 4 novembre - Unità Nazionale.

In aggiunta a queste quattro ricorrenze, il dipendente che presta servizio nel giorno della festività del **Santo Patrono** ha diritto al relativo recupero, così come al recupero della **nuova festività introdotta dal 2026**, fissata per il **4 ottobre**.

Si informa inoltre che, attualmente, le ferie vengono contabilizzate e fruite in ore. Tale modalità, tuttavia, non risulta conforme alla normativa vigente e, in particolare, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, che stabilisce espressamente la gestione e la fruizione delle ferie su base giornaliera.

Per garantire l'allineamento alla normativa, a partire da gennaio 2026:

- **le ferie matureranno mensilmente e saranno conteggiate in giorni, da utilizzare secondo le consuete modalità;**
- **le ferie già maturate e non godute alla data del 31 dicembre 2025 resteranno disponibili e dovranno essere utilizzate prioritariamente fino ad esaurimento, in ore, nel corso dell'anno, pur non comparando nel cedolino stipendiale.**

Nei prossimi giorni ciascun dipendente riceverà una comunicazione individuale contenente il riepilogo della propria situazione lavorativa al 31 dicembre 2025.

Nello spirito di massima collaborazione e supporto, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori necessità e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Area Risorse Umane
F.to Dott. Paolo Scelli